



COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 227

in data 23/10/2018

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

Costituzione in giudizio innanzi il Tar Toscana e affidamento incarico a legale di fiducia dell'ente.

L'anno duemiladiciotto, e questo giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

1	Alessandro Bandini	sindaco
2	Favilla Maria	Vicesindaco
3	Roventini Massimiliano	Assessore
4	Russo Antonio	Assessore
5	Elisa Malfatti	Assessore

Presenti	Assenti
*	-
*	-
*	-
*	-
-	*
4	1

Partecipa il ViceSegretario Generale del Comune dott.ssa Cristina Pollegione

Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso promosso avanti il Tar Toscana promosso dalla soc. XXXXX contro il Comune di San Vincenzo al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale con cui si intimava alla ricorrente di demolire platee di cemento di collegamento mantenendo inalterata l'agibilità della struttura;

Ritenuto che sussistono argomentazioni difensive in fatto e in diritto a salvaguardia del provvedimento impugnato e che pertanto esistono validi e comprovati motivi per la costituzione in giudizio, nel ricorso sopra richiamato, avanti il TAR Toscana;

Atteso:

- che il Comune è privo di un'avvocatura comunale e che pertanto è necessario procedere con l'affidamento dell'incarico ad un legale esterno;
- che l'incarico di cui si tratta è affidato esclusivamente per la procedura oggetto del presente provvedimento e non costituisce né una consulenza né un'attività continuativa;
- che gli articoli 57 e 58 del vigente regolamento comunale dei contratti consentono l'affidamento dell'incarico di cui si tratta;
 - che la scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio dell'amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea al perimetro dei servizi legali ed è sottratta all'obbligo di gara, come sancito dal Consiglio di Stato - Sezione quinta, con sentenza 11 maggio 2012, n. 2730;
- che secondo quanto si desume dalla citata sentenza, il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo, che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'*iter* del giudizio, dalla non determinabilità in precedenza degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici;
- che l'articolo 17, 1° comma lett. d) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 esclude dall'ambito di applicazione del codice dei contratti i servizi consistenti in incarichi di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari, pertanto non occorre acquisire il codice identificativo di gara;
- che comunque il citato D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 classifica le attività degli avvocati come servizi, per cui l'individuazione del legale che rappresenta in giudizio il Comune non deve avvenire secondo il principio dell'*intuitu personae* ma deve essere effettuata nel rispetto dei criteri generali contenuti nel suo articolo 4, e cioè: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Ritenuto opportuno attribuire l'incarico in questione allo Studio Gracili e associato di Firenze che per la sua competenza professionale e per i risultati positivi ottenuti nelle precedenti controversie davanti alla Autorità Giurisdizionale Amministrativa garantisce una valida tutela del Comune;

Visto il suo progetto di notula, depositato agli atti d'ufficio, pari ad € 4.359,08 omni comprensivo;

Ritenuto che nel caso specifico i principi stabiliti dall'articolo 4 del D. Lgs n. 50/2016 risultano pienamente rispettati affidando l'incarico di rappresentanza in giudizio al legale sopra menzionato perché:

- a) il valore economico degli incarico è inferiore a € 40.000,00, per cui è ammesso l'affidamento diretto;

- b) il legale individuato ha assistito il Comune in un precedente analogo caso con risultati soddisfacenti;
- c) il Comune di San Vincenzo non si rivolge ad un solo legale in modo esclusivo bensì a più legali sulla scorta delle specifiche esperienze formative, attitudini professionali, nel rispetto del principio di rotazione e su un piano di parità di trattamento;
- d) gli incarichi di rappresentanza e assistenza in giudizio sono conferiti nel pieno rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) il soggetto indicato in dispositivo è individuato proprio nell'ottica del principio di rotazione;

Preso atto che si rende necessario impegnare provvisoriamente la somma di € 4.359,08 al capitolo n. 10271 dal titolo " Quota spese per funzionamento ufficio giudice di pace" del PEG 2018/2020 in attesa della prossima variazione di bilancio come da richiesta trasmessa all'ufficio ragioneria;

Vista la delibera C.C. n. 119 del 22/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2018-2020 e richiamata la deliberazione G.C. n.24 del 06/02/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018/2020;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 in combinato disposto con l'articolo 54,4° comma dello statuto comunale da cui si desume la competenza della giunta comunale per l'adozione del presente provvedimento;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267/2000 e l'articolo 54°, comma dello statuto comunale per cui la Giunta Comunale è l'organo competente ad adottare il presente atto;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che ad oggi nessun atto è stato predisposto e che pertanto è necessario procedere urgentemente con l'affidamento dell'incarico allo studio legale prescelto affinché predisponga nel più breve tempo possibile tutti i documenti necessari per la costituzione in giudizio;

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese;

DELIBERA

1) di costituirsi in giudizio innanzi il TAR Toscana nel ricorso promosso contro il Comune di San Vincenzo per l'annullamento di un'ordinanza sindacale di demolizione di platee di cemento di collegamento;

2) il Sindaco è autorizzato ad adempiere gli atti conseguenti per la costituzione in giudizio in qualità di rappresentante legale del Comune ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000;

3) di affidare allo Studio Gracili associato di Firenze l'incarico per predisporre l'atto di costituzione in giudizio conferendogli i più ampi poteri di rappresentanza e ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire ;

4) il Dirigente del Settore Affari Generali, o suo delegato, provvederà ad attuare i necessari provvedimenti gestionali per la formalizzazione dell'incarico di assistenza e rappresentanza legale, nonché ad espletare quanto occorra ai fini della tempestiva costituzione in giudizio,

5) di impegnare provvisoriamente, in attesa della successiva variazione di bilancio, la somma di € 4.359,08 al capitolo n. 10271 dal titolo “ Quota spese per funzionamento ufficio giudice di pace”;

6) di autorizzare l'ufficio ragioneria allo spostamento dell'impegno provvisorio sul capitolo n. 10271 dal titolo “ Quota spese per funzionamento ufficio giudice di pace” per € 4.359,08 al capitolo n. 12 400 dal titolo “Spese per liti e atti a difesa del comune, consulenze” a seguito della necessaria variazione di bilancio come meglio indicato in narrativa;

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la sussistenza dei presupposti ex articolo 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267/2000 stante la ristrettezza dei termini per la presentazione dell'opposizione ex art. 10 del DPR 1199/1971;

con separata votazione e con voti unanimi espressi a scrutinio palese;

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE
Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione
